

626. La mancata predisposizione del PEI rende illegittime le sanzioni disciplinari (Ord. Trib. Milano 7609/19)

aipd.it/site/scheda/626-la-mancata-predisposizione-del-pei-rende-illegittime-le-sanzioni-disciplinari-trib-milano/

Nicola Tagliani

Scheda pubblicata il **27/2/2020** e aggiornata il **27/2/2020**



Il Tribunale di Milano con Ordinanza n° 7609/19 ha accolto un **ricorso per discriminazione** nei confronti di uno studente con disabilità promosso dagli Avvocati Gaetano De Luca e Barbara Legnani.

Un **centro di formazione professionale** aveva inizialmente **ridotto le ore di frequenza** di un alunno con grave disabilità comportamentale non ritenendo l'alunno in grado di permanere a scuola per tutto l'orario. Successivamente, a seguito di comportamenti gravemente scorretti, lo aveva **sospeso dalla frequenza** ed infine ne aveva **decretato l'espulsione per tutto l'anno scolastico**, senza **mai aver convocato il prescritto Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)**.

A questo punto **la famiglia** è stata costretta a **promuovere un ricorso per discriminazione**.

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e condannato l'istituto al risarcimento anche dei danni non patrimoniali, come previsto dalla L. n° 67/06 sulla **non discriminazione**.

Il Tribunale ha **motivato** la propria decisione insistendo sull'**arbitraria riduzione iniziale dell'orario di frequenza** scolastica, vietato dall'articolo 12, comma 4 della L. n° 104/92, nonché sulla **mancata convocazione del GLO per la formulazione del PEI** nel quale dovevano essere indicati i diversi sostegni, non solo didattici ma anche per l'autonomia e la comunicazione che avrebbero permesso all'alunno una frequenza più tranquilla e corretta.

In particolare così motiva il Tribunale la decisione:

“Ma la **mancata convocazione del GLHO e la mancata adozione del PEI non consente di ritenere *legittima alcuna delle successive condotte dell’Istituto in campo sia didattico (riduzione del tempo a scuola), che disciplinare (sospensione ed espulsione)***”.

OSSERVAZIONI

La decisione è **importante** perché **ribadisce l’importanza del PEI**, della **sua precoce formulazione** e dei **suoi puntuali e articolati contenuti**, come espressamente stabilito nell’articolo 7 del D.Lgs. n° 66/17, come integrato dal D.Lgs. n° 96/19.

Il Tribunale non si è espresso specificamente sulla legittimità o meno in sé della sanzione disciplinare ma sull’**illegittimità della stessa conseguente alla mancata formulazione del PEI** e dei suoi contenuti che **avrebbero dovuto prevedere un insieme di interventi idonei** a consentire una frequenza corretta e ordinata dell’alunno.

La **discriminazione** quindi consiste nel **non avere resa possibile la frequenza** di un alunno con grave disabilità **negandogli le pari opportunità** godute invece dai suoi compagni senza disabilità.

Vedi anche la scheda: n° 554. Più luci che ombre nel decreto legislativo sull’inclusione scolastica (DLgs 66/17 come modificato da DLgs 96/19)

Salvatore Nocera

Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica

Via Fasana, 1/b

00195 Roma

Tel. e Fax: 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306

Email: scuola@aipd.it
